

REGOLAMENTO (CEE) N. 2169/93 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1993

relativo all'applicazione di un prezzo minimo all'importazione per taluni frutti rossi originari della Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1988/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativo al regime di prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Romania e della Bulgaria⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,considerando che, in seguito alla firma degli accordi di associazione con la Romania e la Bulgaria, il Consiglio ha esteso a questi due paesi il regime di prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi già applicabile ad altri paesi dell'Europa orientale; che il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 1998/93, ha abrogato il regolamento (CEE) n. 1333/92, del 18 maggio 1992, relativo al regime di prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia⁽²⁾, al fine di definire con un nuovo testo il regime applicabile a tutti i paesi dell'Europa orientale interessati;considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2140/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, recante modalità di applicazione del regime di prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Romania e della Bulgaria, e che fissa i prezzi minimi all'importazione vigenti fino al 30 aprile 1994⁽³⁾, prevede l'adozione, da parte della Commissione, delle misure necessarie in caso di mancata osservanza di determinati criteri;considerando che con il regolamento (CEE) n. 1798/93 della Commissione, del 5 luglio 1993, relativo all'applicazione di un prezzo minimo all'importazione per taluni frutti rossi originari della Polonia⁽⁴⁾, la Commissione ha deciso di garantire il rispetto del prezzo minimo per ogni partita importata di taluni frutti rossi originari della Polonia mediante la riscossione di tasse compensative; che, dalle informazioni pervenute alla Commissione, relative a un nuovo periodo di due settimane, risulta chiaramente che, alla luce dei quantitativi importati e dei prezzi all'importazione, uno di tali criteri non è stato rispettato per taluni altri frutti rossi originari della Polonia; che è pertanto necessario applicare immediatamente, vista l'urgenza, una tassa di compensazione per un periodo di due mesi per tali prodotti;

considerando che per maggiore chiarezza è opportuno disciplinare con un unico regolamento tutti i frutti originari della Polonia sottoposti a un prezzo minimo per partita importata e abrogare il regolamento (CEE) n. 1798/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'atto dell'importazione nella Comunità dei prodotti figuranti nell'allegato, originari della Polonia, viene riscossa, per i periodi indicati, una tassa di compensazione pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione, fissati in allegato al regolamento (CEE) n. 2140/93, ed il prezzo all'importazione effettivo.

Articolo 2

1. Il prezzo minimo all'importazione è rispettato quando il prezzo all'importazione espresso nella moneta dello Stato membro d'immissione in libera pratica non è inferiore al prezzo minimo all'importazione vigente il giorno di accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica.

2. Per determinare il prezzo all'importazione si prendono in considerazione i seguenti fattori:

- a) prezzo fob nel paese d'origine,
- b) costo di trasporto e di assicurazione fino al luogo di entrata nel territorio doganale della Comunità.

3. Ai fini del paragrafo 2, per « prezzo fob » s'intende il prezzo pagato o da pagare per il quantitativo di prodotti contenuto in una partita, ivi compresi il costo del caricamento della partita su un mezzo di trasporto in una località del paese di origine e le altre spese sostenute in questo paese. Dal prezzo fob sono escluse le spese per eventuali servizi sostenute dal venditore dopo il caricamento dei prodotti a bordo del mezzo di trasporto.

4. Il prezzo è pagato al venditore entro i tre mesi successivi al giorno in cui le autorità doganali hanno accettato la dichiarazione d'immissione in libera pratica.

5. Qualora i fattori di cui al paragrafo 2 siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro importatore, per la loro conversione nella moneta di questo Stato si applicano le disposizioni relative alla valutazione delle merci a fini doganali.

⁽¹⁾ GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 98.⁽⁴⁾ GU n. L 163 del 6. 7. 1993, pag. 31.